

Allegato 2**Schede Tecniche: versione aggiornata****2.1- AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PER LA TUTELA AMBIENTALE, PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, PER L'INNOVAZIONE COMMERCIALE E PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO****1) Riferimenti normativi:**

Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;

Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;

Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;

Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;

Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123.

Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10 del 13/01/2001 relativo alla applicazione dell'art. 87 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese come modificato dal Regolamento CE N 364/2004 del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo pubblicato sulla GUCE L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22.

Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23.12.2003 pubblicato sulla G.U.C.E. L1 del 03.01.2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2) Imprese beneficiarie:

Piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20.05.2003, iscritte al Registro delle Imprese, operanti nei seguenti settori (classificazione ISTAT '91):

- C: estrazione di minerali, con esclusione dei codici 10.1¹, 10.2², 10.3³, 13.10⁴ e 13.20⁵;
- D: attività manifatturiere, con esclusione dei codici 27.10⁶, 27.22.1⁷, 27.22.2⁸, 35.11.1⁹, 35.11.3¹⁰;

¹ "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

² Estrazione ed agglomerazione di lignite

³ Estrazione ed agglomerazione di torba

⁴ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

⁵ "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

⁶ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminati a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e

- E: produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
- F: costruzioni;
- H: alberghi e ristoranti (limitatamente ai codici 55.51; 55.52);
- I: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (limitatamente ai codici 63.11; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20);
- K: attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali (limitatamente ai codici 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20; 74.11; 74.12; 74.13; 74.14; 74.20; 74.30; 74.40; 74.50; 74.60.1; 74.81.2; 74.81.3; 74.82; 74.83; 74.84.5; 74.84.6);
- M: istruzione (limitatamente ai codici 80.22; 80.30.3);
- O: altri servizi pubblici, sociali e personali (limitatamente ai codici 90.00.1; 90.00.2; 92.20; 93.01.1).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'appendice "A1" relative ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le operazioni relative al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti disposizioni:

-gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondano ai criteri di cui agli articoli 5 e 26 paragrafo 1 del regolamento CE n. 1257/1999. Si definisce redditiva, l'azienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità lavoro occupata a tempo pieno in agricoltura (di seguito reddito-soglia). Il reddito soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune. Per le aziende condotte da giovani il suddetto requisito di reddito deve essere raggiunto e comprovato entro tre anni dall'insediamento. La valutazione del reddito soglia sarà effettuata con riferimento ai dati contabili ed ai risultati del bilancio economico relativi all'esercizio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda o con riferimento, ove richiesto dal beneficiario, alla media dell'ultimo triennio di attività precedente alla presentazione della domanda. In caso di nuove aziende si farà riferimento a dati contabili previsionali che dovranno essere verificati nell'anno "a regime";

-non sono ammissibili gli investimenti destinati all'aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità risulti superiore al 20%, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale; né gli investimenti volti all'aumento di produzioni prive dei normali sbocchi di mercato. I normali sbocchi di mercato sono individuati in base al capitolo 5.1.3.2.10 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte".

più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁷ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

⁸ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁹ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

¹⁰ Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola "de minimis" (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 Euro nell'arco di 3 anni).

Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, e/o all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

3) Operazioni agevolabili:

Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese, come sopra definite.

4) Ambito territoriale:

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte.

5) Tipologia investimenti e spese ammissibili:

Innovazione tecnologica:

a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);

e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi, il 40%

- per brevetti, il 30%

- per licenze, il 15%

- per formazione del personale, il 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d'investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c).

Tutela ambientale:

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

Innovazione organizzativa:

- a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
- b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
- c) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
- d) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica.
- e) spese per l'acquisizione di licenze, brevetti e know-how relativo all'home-banking;

Innovazione commerciale:

- a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing ;
- b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing ;
- c) acquisto hardware volto alla creazione di nuovi canali commerciali;
- d) acquisizione di know how relativo a servizi per progetti di apertura di nuovi canali commerciali (E-commerce) - nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili: acquisto licenze per sistemi operativi e applicazioni, conoscenze tecniche per la realizzazione di progetti grafici e gestione del sito e degli applicativi connessi. - in caso di acquisizione di licenze software è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.
- e) spese di consulenza per il collegamento alla rete o accordi con service-provider;

Sicurezza sul lavoro:

- a) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) spese di consulenza per la messa a norma di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo.

Le spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche se facenti parte di un programma di investimenti comprendente altre tipologie di spesa, dovranno essere oggetto di apposita domanda.

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi.

Le imprese dovranno presentare la domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari prima che l'investimento sia avviato. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

6) Divieto di cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/94.

7) Importo del finanziamento:

Fino al 100% del programma di investimenti.

8) Durata:

Fino a 7 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

9) Tasso di contribuzione:

100% del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti delle intensità di aiuto consentiti dalla Unione Europea.

10) Richiesta di ammissione all'agevolazione:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

11) Erogazione del contributo:

L'erogazione del contributo è richiesta dalla Banca o dall'Intermediario finanziario, che vi provvede utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente scheda o versione conforme allo stesso, compilato in ogni parte, completo della documentazione in esso elencata, e debitamente sottoscritto. La richiesta di erogazione dovrà pervenire a MCC S.p.A., ad investimento realizzato, entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione del contributo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

Nel caso di finanziamento bancario, il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca finanziatrice.

Nel caso di locazione finanziaria, il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, all'Intermediario finanziario. Quest'ultimo provvede a trasferire il contributo all'impresa beneficiaria in quote semestrali posticipate determinate sulla base dell'importo del contributo concesso e della durata del contratto di leasing, e previa rivalutazione delle stesse, dopo aver verificato che:

- sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);
- l'impresa beneficiaria abbia regolarmente pagato tutti i canoni del semestre.

Le operazioni di attualizzazione avvengono adoperando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), in vigore il primo giorno del mese in cui avviene l'operazione di attualizzazione del contributo.

Le operazioni di rivalutazione avvengono da parte dell'Intermediario finanziario adoperando il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR), vigente alla data della concessione.

Nel caso di riscatto anticipato del bene oggetto della locazione finanziaria da parte dell'impresa beneficiaria, l'Intermediario finanziario trasferisce a quest'ultima il contributo residuo maggiorato degli interessi calcolati dalla data dell'ultima erogazione semestrale alla data di pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, del corrispettivo per l'acquisto del bene.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; in caso di locazione finanziaria non vi sono periodi interi di preammortamento; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

12) Variazioni:

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC S.p.A.

13) Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata nel caso sub a); a partire dalla data della in cui si verifica la risoluzione o l'estinzione anticipata nel caso sub b).

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR), vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti. Inoltre, nei casi indicati dall'art. 12 della Legge della Regione Piemonte n. 34/2004 - il cui disposto è di seguito riportato - verrà irrogata una sanzione pecuniaria della misura indicata nel medesimo articolo, di cui al successivo paragrafo:

14) Sanzioni

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

- a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'articolo 4 o per l'erogazione dell'intervento;
- b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall'articolo 4;
- c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 4 ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;
- d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;
- e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;
- h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito. “

Il contributo agli interessi è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria, fatto salvo il caso in cui venga proseguito il pagamento delle rate residue del finanziamento erogato.
- f) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda che dovranno risultare effettuate unitamente al complesso delle attività e delle passività relative e a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR), vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

15) Procedimento di revoca e cessazione

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC S.p.A. - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Fatta eccezione per il procedimento di cessazione, che opera di diritto e non necessita di apposita delibera, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari

non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

16) Ispezioni e controlli:

Su indicazione della Regione, MCC S.p.A. può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Appendice "A1"

*Disciplina delle attività rientranti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per le quali sussistono limitazioni e divieti e per le quali non è possibile concedere agevolazioni con i fondi di cui al DOCUP 2000-2006 Regione Piemonte
(classificazione Istat 1991)*

Codici Istat:	
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

* * *

Codici Istat:	
15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; <ul style="list-style-type: none"> - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE AVICOLA

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);</i>
2.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</i>
3.	<i>gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.</i>

CARNE DI STRUZZO

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;</i>
2.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);</i>
3.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</i>
4.	<i>gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;</i>
5.	<i>gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.</i>

* * *

Codici Istat:

15.31	<i>Lavorazione e conservazione delle patate</i>
	<i>- la produzione di patate surgelate precotte</i>
	<i>- la produzione di purè di patate disidratato</i>
	<i>- la produzione di snacks a base di patate</i>
	<i>- la fabbricazione di farina e fecola di patate</i>
	<i>- la sbucciatura industriale delle patate</i>

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;</i>
2.	<i>gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;</i>
3.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;</i>
4.	<i>gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;</i>
5.	<i>gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.</i>

* * *

Codici Istat:

15.32	<i>Produzione di succhi di frutta ed ortaggi</i>
15.33	<i>Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi</i>
	<i>- la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.</i>
	<i>- la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi</i>
	<i>- la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta</i>

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
1.	investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	investimenti mirati alla realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche;
3.	investimenti finalizzati all'adequamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.

* * *

Codici Istat:	
15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato

Investimenti ammissibili	
1.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
2.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:	
15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

* * *

Codici Istat:	
15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio

Investimenti ammissibili	
1.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.61.1	Molitura dei cereali: - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie: - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

CEREALI E RISI

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

* * *

Codici Istat:	
15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari

FORAGGI E MANGIMI

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

* * *

Codici Istat:	
15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite

Uova

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali

investimenti ammissibili	
1.	nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;
2.	nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:	
16.00	Industria del tabacco - la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco - la fabbricazione di prodotti a base di tabacco - la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.

investimenti ammissibili	
1.	investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;
2.	investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.
	Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	<i>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii e grassi animali non commestibili • l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	<i>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. • la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	<i>Fabbricazione di grassi animali raffinati</i>
15.43	<i>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di margarina • la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare) • la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	<i>Fabbricazione di prodotti amidacei</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granturco • la macinatura umida del granturco • la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio • la fabbricazione di glutine • la fabbricazione di tapioca
15.72	<i>Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici</i>
15.83	<i>Fabbricazione dello zucchero</i> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. - la raffinazione dello zucchero - la produzione di melassa
15.94	<i>Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta</i>
15.95	<i>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</i> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.
15.97	<i>Fabbricazione di malto.</i>

2.2 AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILIO DI PRODUZIONE (c.d. "SABATINI")

1) Riferimenti normativi:

Legge 28.11.1965, n. 1329.

Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.

Legge 16.2.1987, n. 44.

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.

Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.

Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10 del 13/01/2001 relativo alla applicazione dell'art. 87 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese come modificato dal Regolamento CE N 364/2004 del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo pubblicato sulla GUCE L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22.

Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23.12.2003 pubblicato sulla G.U.C.E. L1 del 03.01.2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2) Soggetti beneficiari:

Piccole e medie imprese, aventi i parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20.05.2003, iscritte al Registro delle Imprese.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- industria carboniera- 10.1¹¹, 10.2¹², 10.3¹³,
- siderurgia 13.10¹⁴ e 13.20¹⁵; 27.10¹⁶, 27.22.1¹⁷, 27.22.2¹⁸,

¹¹ "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

¹² Estrazione ed agglomerazione di lignite

¹³ Estrazione ed agglomerazione di torba

¹⁴ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

¹⁵ "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

¹⁶ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

¹⁷ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

¹⁸ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

- costruzioni navali 35.11.1¹⁹, 35.11.3²⁰;
- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'appendice "A2" relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le operazioni relative al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti disposizioni.

Il contributo non può eccedere il limite del 40% della spesa ammissibile.

L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
- e) promozione della diversificazione delle attività agricole.

Non sono ammessi meri investimenti di sostituzione.

Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondono ai criteri di cui agli artt. 5 (per investimenti nelle aziende agricole) o 26 paragrafo 1 (per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione) del Regolamento CE n.1257/1999. Si definisce redditiva, l'azienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità lavoro occupata a tempo pieno in agricoltura (di seguito reddito-soglia). Il reddito soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune. Per le aziende condotte da giovani il suddetto requisito di reddito deve essere raggiunto e comprovato entro tre anni dall'insediamento. La valutazione del reddito soglia sarà effettuata con riferimento ai dati contabili ed ai risultati del bilancio economico relativi all'esercizio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda o con riferimento, ove richiesto dal beneficiario, alla media dell'ultimo triennio di attività precedente alla presentazione della domanda. In caso di nuove aziende si farà riferimento a dati contabili previsionali che dovranno essere verificati nell'anno "a regime".

Non sono ammissibili gli investimenti destinati all'aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità risulti superiore al 20%, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale; né gli investimenti volti all'aumento di

¹⁹ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

²⁰ Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

produzioni prive dei normali sbocchi di mercato. I normali sbocchi di mercato sono individuati in base al capitolo 5.1.3.2.10 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte”.

Alle imprese operanti nel settore fibre sintetiche (24.70) si applica la regola “de minimis” (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 Euro nell’arco di 3 anni).

Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, e/o all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

3) Oggetto dell’agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario o complessivo superiore a Euro 1.000,00 contrassegnate ai sensi dell’art. 1 della medesima legge. I contratti di acquisizione delle macchine devono essere stipulati ai sensi della legge 1329/65 ed essere trascritti sull’apposito registro di cui all’art. 3 della medesima.

Sono comunque considerate macchine utensili e di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell’ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d’aria per, alberghi, ristoranti, ecc.

Le macchine di nuova fabbricazione devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all’attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell’unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio “a freddo”).

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione e comunque non antecedente alla suddetta domanda di agevolazione.

4) Ambito territoriale:

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte.

5) Cumulo:

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

L’agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell’Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 T.U. Bancario.

6) Importo dell'operazione agevolabile:

Un importo complessivo costituito da:

a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;

b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 10.000.000 Euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

7) Tassi agevolati

A) Tasso di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie pari a zero, ottenuto dall'abbattimento totale del tasso di riferimento.

N.B. Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore delle fibre sintetiche si applica la regola "*de minimis*" come in precedenza definita (vedi "Soggetti beneficiari").

B) Tassi di attualizzazione

1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera A), determinato in via semestrale anticipata;

2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

8) Operazione agevolabile:

Operazione finanziaria assistita da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.p.A..

9) Modalità d'intervento:

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di attualizzazione calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro del l'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione finanziaria.

L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di MCC S.p.A.

10) Importo del contributo:

Il contributo è calcolato sull'importo ammesso all'agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla Banca o dall'Intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato ed al tasso di sconto di riferimento.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

11) Richiesta d'intervento:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata e corredato dagli estremi della delibera del finanziamento concesso dalla Banca o Intermediario finanziario. Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

12) Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti.

L'erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

13) Variazioni:

Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari finanziari a MCC S.p.A..

14) Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;

- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.A..

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita;
- f) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda che dovranno risultare effettuate unitamente al complesso delle attività e delle passività relative e a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nei casi indicati dall'art. 12 della Legge della Regione Piemonte n. 34/2004 - il cui disposto è di seguito riportato - verrà irrogata una sanzione pecuniaria della misura indicata nel medesimo articolo, di cui al successivo paragrafo:

15) Sanzioni

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

- a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'articolo 4 o per l'erogazione dell'intervento;

- b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall'articolo 4;
- c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 4 ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;
- d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;
- e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;
- h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito. “

16) Procedimento di revoca e cessazione

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC S.p.A. - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Fatta eccezione per il procedimento di cessazione, che opera di diritto e non necessita di apposita delibera, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il

Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorso trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

17) Ispezioni e controlli:

Su indicazione della Regione, MCC S.p.A. può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Appendice "A2"

Disciplina delle attività rientranti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per le quali sussistono limitazioni e divieti e per le quali non è possibile concedere agevolazioni con i fondi di cui al DOCUP 2000-2006 Regione Piemonte (classificazione Istat 1991)

Settore della produzione agricola

Codici Istat:	
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)

investimenti ammissibili	
1.	tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

* * *

Codici Istat:	
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi

investimenti ammissibili	
1.	tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

* * *

Codici Istat:	
01.11.4	Coltivazione di tabacco

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità (attraverso impianti di pre-cernita), alla riconversione varietale (attraverso la selezione e ricerca di nuovi ibridi), alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico nel rispetto della QMG assegnata.

* * *

Codici Istat:	
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi

FORAGGI E MANGIMI

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle essenze foraggiere da destinare alla trasformazione, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico;
2.	gli investimenti in tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione.

LINO E CANAPA

investimenti ammissibili	
1.	<i>gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell'ambiente con particolare riferimento all'utilizzo di input chimici;</i>
2.	<i>gli interventi volti alla razionalizzazione ed alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali ed a introdurre innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità.</i>

PATATE

investimenti ammissibili	
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti di qualità certificata;</i>
3.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzioni di patate da seme;</i>
4.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di varietà destinate alla trasformazione industriale.</i>

* * *

Codici Istat:

01.12.1	<i>Coltivazione di ortaggi</i>
01.13.3	<i>Coltivazione agrumicole</i>
01.13.4	<i>Colture frutticole diverse</i>

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
1.	<i>investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM;</i>
2.	<i>investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP;</i>
3.	<i>investimenti finalizzati alla produzioni biologica.</i>

* * *

Codici Istat:

01.12.2	<i>Coltivazioni floricole e di piante ornamentali</i>
01.12.4	<i>Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai</i>

FLORICOLTURA

investimenti ammissibili	
1.	<i>gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti volti a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione.</i>

* * *

Codici Istat:

01.13.1	<i>Colture viticole ed aziende vitivinicole</i>
----------------	---

Investimenti ammissibili	
1.	<i>Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie vitata aziendale.</i>

* * *

Codici Istat:	
01.13.2	Colture olivicole

Investimenti ammissibili	
1.	Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie olivicola aziendale.

* * *

Codici Istat:	
01.21	Allevamento di bovini e bufalini
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.23	Allevamento di suini

COMPARTO BOVINO DA CARNE

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'Ocm;
3.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
4.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO BOVINO E BUFALINO DA LATTE

Investimenti ammissibili	
1.	limitatamente al comparto bufalino, tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti alle norme sanitarie e comunitarie, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.

COMPARTO SUINO

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO OVICAPRINO DA CARNE

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone agricole svantaggiate (di cui al paragrafo 5 del Reg. Ce 2467/98), in cui la produzione ovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
3.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO OVICAPRINO DA LATTE

Investimenti ammissibili	
1.	tutti gli investimenti.

* * *

Codici Istat:

01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili
----------------	---

CARNE AVICOLA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

CARNE DI STRUZZO

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali (con particolare riferimento alla mortalità), al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e all'ammodernamento degli impianti;
3.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

UOVA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

* * *

Codici Istat:

02.01.1	Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi - la silvicoltura - l'utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di pozzi, legni squadriati, picchetti, traverse di binari o legna da ardere
02.01.2	Consorzi di forestazione e rimboschimento - l'arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e sentieri forestali
02.02	Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali - servizi connessi all'utilizzazione di aree forestali: trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale - servizi di protezione antincendio connessi alla silvicoltura

investimenti ammissibili	
1.	imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla crescita significativa del valore economico, ecologico o sociale;
2.	imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di

	<i>comuni o loro associazioni finalizzato alla ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e finalizzato all'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;</i>
3.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato all'impianto di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (In tal caso l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto);</i>
4.	<i>imboschimento di superfici agricole intrapreso da autorità pubbliche.</i>

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

01.11.3 Coltivazione barbabietole da zucchero

Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Codici Istat:	
15.11.1	<i>Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse</i> - <i>la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli</i> - <i>la fusione di grassi commestibili di origine animale</i> - <i>la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne</i>
15.11.2	<i>Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione</i>
15.13	<i>Produzione di prodotti a base di carne</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di carne essiccata, salata o affumicata</i> - <i>la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rilletes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne</i> - <i>la produzione di piatti di carne precotti</i>

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

	investimenti ammissibili
6.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);</i>
7.	<i>gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;</i>
8.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</i>
9.	<i>gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;</i>
10.	<i>gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.</i>
(*)	<i>non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.12.1	<i>Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione;</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la macellazione di volatili e di conigli</i> - <i>la preparazione di carne di volatili e di conigli</i> - <i>la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca</i>
15.12.2	<i>Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;</i>

15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti
--------------	---

CARNE AVICOLA

	investimenti ammissibili
4.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
5.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
6.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

CARNE DI STRUZZO

	investimenti ammissibili
6.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
7.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);
8.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
9.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
10.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

* * *

Codici Istat:

15.31	Lavorazione e conservazione delle patate <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di patate surgelate precotte - la produzione di purè di patate disidratato - la produzione di snacks a base di patate - la fabbricazione di farina e fecola di patate - la sbucciatura industriale delle patate
--------------	--

	investimenti ammissibili
6.	gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
7.	gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
8.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
9.	gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
10.	gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.

* * *

Codici Istat:

15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione,

	essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.
	- la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi
	- la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
6.	investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
7.	investimenti mirati alla realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche;
8.	investimenti finalizzati all'adequamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
9.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
10.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.

* * *

Codici Istat:

15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato

Investimenti ammissibili	
3.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
4.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:

15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi
	- la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco
	- la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi
	- la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili	
2.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

* * *

Codici Istat:

15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione
	- la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato
	- la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato
	- la produzione di yogurt
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.
	- la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno
	- la fabbricazione di latte in polvere
	- la produzione di burro
	- la produzione di formaggio e cagliata

	<ul style="list-style-type: none"> - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio
--	---

	Investimenti ammissibili
4.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
5.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
6.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.61.1	Molitura dei cereali: <ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie: <ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

CEREALI E RISI

	investimenti ammissibili
2.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

* * *

Codici Istat:	
15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari

FORAGGI E MANGIMI

	investimenti ammissibili
4.	gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
5.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
6.	gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

* * *

Codici Istat:	
15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite

Uova

investimenti ammissibili	
3.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
4.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali

investimenti ammissibili	
2.	nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;
2.	nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:	
16.00	Industria del tabacco - la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco - la fabbricazione di prodotti a base di tabacco - la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.

investimenti ammissibili	
3.	investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;
4.	investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.
	Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	<i>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii e grassi animali non commestibili • l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	<i>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. • la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	<i>Fabbricazione di grassi animali raffinati</i>
15.43	<i>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di margarina • la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare) • la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	<i>Fabbricazione di prodotti amidacei</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granturco • la macinatura umida del granturco • la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio • la fabbricazione di glutine • la fabbricazione di tapioca
15.72	<i>Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici</i>
15.83	<i>Fabbricazione dello zucchero</i> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. - la raffinazione dello zucchero - la produzione di melassa
15.94	<i>Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta</i>
15.95	<i>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</i> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.
15.97	<i>Fabbricazione di malto.</i>

2.3 AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE (c.d. "SABATINI" DECAMBIALIZZATA)

1) Riferimenti normativi:

Legge 28.11.1965, n. 1329.

Legge 19.12.1983, n. 696, art. 3.

Legge 16.2.1987, n. 44.

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.1973.

Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.

Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10 del 13/01/2001 relativo alla applicazione dell'art. 87 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese come modificato dal Regolamento (CE) N 364/2004 del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo pubblicato sulla GUCE L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22.;

Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23.12.2003 pubblicato sulla G.U.C.E. L1 del 03.01.2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2) Imprese beneficiarie:

Piccole e medie imprese aventi i parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20.05.2003, iscritte al Registro delle Imprese.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- industria carboniera- 10.1²¹, 10.2²², 10.3²³,
- siderurgia 13.10²⁴ e 13.20²⁵; 27.10²⁶, 27.22.1²⁷, 27.22.2²⁸,

²¹ "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

²² Estrazione ed agglomerazione di lignite

²³ Estrazione ed agglomerazione di torba

²⁴ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

²⁵ "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

²⁶ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

²⁷ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

- costruzioni navali 35.11.1²⁹, 35.11.3³⁰;
- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'appendice "A3" relative ai settori della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le operazioni relative al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti disposizioni.

Il contributo non può eccedere il limite del 40% della spesa ammissibile.

L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
- e) promozione della diversificazione delle attività agricole.

Non sono ammessi meri investimenti di sostituzione.

Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondono ai criteri di cui agli artt. 5 (per investimenti nelle aziende agricole) o 26 paragrafo 1 (per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione) del Regolamento CE n.1257/1999. Si definisce redditiva, l'azienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità lavoro occupata a tempo pieno in agricoltura (di seguito reddito-soglia). Il reddito soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell'operaio agricolo comune. Per le aziende condotte da giovani il suddetto requisito di reddito deve essere raggiunto e comprovato entro tre anni dall'insediamento. La valutazione del reddito soglia sarà effettuata con riferimento ai dati contabili ed ai risultati del bilancio economico relativi all'esercizio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda o con riferimento, ove richiesto dal beneficiario, alla media dell'ultimo triennio di attività precedente alla presentazione della domanda. In caso di nuove aziende si farà riferimento a dati contabili previsionali che dovranno essere verificati nell'anno "a regime".

Non sono ammissibili gli investimenti destinati all'aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità risulti superiore al 20%, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale; né gli investimenti volti all'aumento di

²⁸ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

²⁹ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

³⁰ Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

produzioni prive dei normali sbocchi di mercato. I normali sbocchi di mercato sono individuati in base al capitolo 5.1.3.2.10 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte”.

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola “*de minimis*” (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU/Euro nell'arco di 3 anni).

Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, e/o all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

3) Operazione agevolabile:

Finanziamenti concessi da Banche o Intermediari Finanziari, ivi compresa la locazione finanziaria, per operazioni ai sensi della Legge 1329/65 non assistite da effetti.

4) Ambito territoriale:

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte.

5) Oggetto dell'agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario o complessivo superiore a Euro 1.000,00 contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della medesima legge. I contratti di acquisizione delle macchine devono essere stipulati ai sensi della legge 1329/65 ed essere trascritti sull'apposito registro di cui all'art. 3 della medesima.

Sono comunque considerate macchine utensili e di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per, alberghi, ristoranti, ecc.

Le macchine di nuova fabbricazione devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio “a freddo”).

6) Modalità di intervento

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione alle Banche o Intermediari Finanziari.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione e comunque non antecedente alla suddetta domanda di agevolazione.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

7) Cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

8) Importo del finanziamento:

Fino al 100% dell'investimento.

9) Durata del finanziamento:

Fino a 7 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

10) Importo dell'operazione agevolabile:

L'intervento è concesso sul finanziamento a fronte delle spese relative all'acquisizione della macchina. Tali spese, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione, possono comprendere – nel limite complessivo del 15% del totale – quelle sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. E' in ogni caso escluso l'ammontare relativo all'IVA.

11) Tasso di contribuzione:

100% del tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) vigente alla data di arrivo della domanda a MCC S.p.A., nel rispetto dei limiti previsti dalla Unione Europea.

In ogni caso l'importo del contributo concesso non potrà essere superiore alle intensità di aiuto massime previste dalla vigente disciplina comunitaria.

12) Richiesta di ammissione all'agevolazione:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte, completo della documentazione in esso elencata e corredato dagli estremi della delibera del finanziamento concesso dalla Banca o Intermediario finanziario. Le richieste pervenute a MCC SpA non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

13) Modalità di erogazione:

L'erogazione del contributo è richiesta dalla Banca o dall'Intermediario finanziario, che vi provvede utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente scheda o versione conforme allo stesso, compilato in ogni parte, completo della documentazione in esso elencata, e debitamente sottoscritto. La richiesta di erogazione dovrà pervenire a MCC S.p.A., ad investimento realizzato, entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione del contributo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

Nel caso di finanziamento bancario, il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca finanziatrice.

Nel caso di locazione finanziaria, il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, all'Intermediario finanziario. Quest'ultimo provvede a trasferire il contributo all'impresa beneficiaria in quote semestrali posticipate determinate sulla base dell'importo del contributo concesso e della durata del contratto di leasing, e previa rivalutazione delle stesse, dopo aver verificato che:

- sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);
- l'impresa beneficiaria abbia regolarmente pagato tutti i canoni del semestre.

Le operazioni di attualizzazione avvengono adoperando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), in vigore il primo giorno del mese in cui avviene l'operazione di attualizzazione del contributo.

Le operazioni di rivalutazione avvengono da parte dell'Intermediario finanziario adoperando il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR), vigente alla data della concessione.

Nel caso di riscatto anticipato del bene oggetto della locazione finanziaria da parte dell'impresa beneficiaria, l'Intermediario finanziario trasferisce a quest'ultima il contributo residuo maggiorato degli interessi calcolati dalla data dell'ultima erogazione semestrale alla data di pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, del corrispettivo per l'acquisto del bene.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le

spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; in caso di locazione finanziaria non vi sono periodi interi di preammortamento; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

14) Variazioni:

Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari a MCC SpA.

15) Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutte le rate non scadute, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale

Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.A..

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita;
- f) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda che dovranno risultare effettuate unitamente al complesso delle attività e delle passività relative.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nei casi indicati dall'art. 12 della Legge della Regione Piemonte n. 34/2004 - il cui disposto è di seguito riportato - verrà irrogata una sanzione pecuniaria della misura indicata nel medesimo articolo, di cui al successivo paragrafo:

16) Sanzioni:

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

- a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'articolo 4 o per l'erogazione dell'intervento;
- b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall'articolo 4;
- c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 4 ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;
- d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;
- e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o

dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;

h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito. “

17) Procedimento di revoca e cessazione

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC S.p.A. - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Fatta eccezione per il procedimento di cessazione, che opera di diritto e non necessita di apposita delibera, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorso trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

18) Ispezioni e controlli:

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC S.p.A. può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Appendice "A3"

Disciplina delle attività rientranti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per le quali sussistono limitazioni e divieti e per le quali non è possibile concedere agevolazioni con i fondi di cui al DOCUP 2000-2006 Regione Piemonte (classificazione Istat 1991)

Settore della produzione agricola

Codici Istat:	
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)

investimenti ammissibili	
2.	tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

* * *

Codici Istat:	
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi

investimenti ammissibili	
2.	tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

* * *

Codici Istat:	
01.11.4	Coltivazione di tabacco

investimenti ammissibili	
2.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità (attraverso impianti di pre-cernita), alla riconversione varietale (attraverso la selezione e ricerca di nuovi ibridi), alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico nel rispetto della QMG assegnata.

* * *

Codici Istat:	
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi

FORAGGI E MANGIMI

investimenti ammissibili	
3.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle essenze foraggiere da destinare alla trasformazione, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico;
4.	gli investimenti in tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione.

LINO E CANAPA

investimenti ammissibili	
3.	gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell'ambiente con particolare riferimento all'utilizzo di input chimici;
4.	gli interventi volti alla razionalizzazione ed alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali ed a introdurre innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità.

PATATE

investimenti ammissibili	
5.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico;
6.	gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti di qualità certificata;
7.	gli investimenti finalizzati alla produzioni di patate da seme;
8.	gli investimenti finalizzati alla produzione di varietà destinate alla trasformazione industriale.

* * *

Codici Istat:	
01.12.1	Coltivazione di ortaggi
01.13.3	Coltivazione agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
4.	investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM;
5.	investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP;
6.	investimenti finalizzati alla produzioni biologica.

* * *

Codici Istat:	
01.12.2	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali
01.12.4	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai

FLORICOLTURA

investimenti ammissibili	
3.	gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico;
4.	gli investimenti volti a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione.

* * *

Codici Istat:	
01.13.1	Colture viticole ed aziende vitivinicole

Investimenti ammissibili	
2.	Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico

che non comportano un incremento della superficie vitata aziendale.

* * *

Codici Istat:	
01.13.2	Colture olivicole

Investimenti ammissibili	
2.	Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie olivicola aziendale.

* * *

Codici Istat:	
01.21	Allevamento di bovini e bufalini
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.23	Allevamento di suini

COMPARTO BOVINO DA CARNE

investimenti ammissibili	
5.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
6.	gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'Ocm;
7.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
8.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO BOVINO E BUFALINO DA LATTE

Investimenti ammissibili	
2.	limitatamente al comparto bufalino, tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti alle norme sanitarie e comunitarie, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.

COMPARTO SUINO

investimenti ammissibili	
3.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
4.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO OVICAPRINO DA CARNE

investimenti ammissibili	
4.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
5.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone agricole svantaggiate (di cui al paragrafo 5 del Reg. Ce 2467/98), in cui la produzione ovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
6.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO OVICAPRINO DA LATTE

	investimenti ammissibili
1.	tutti gli investimenti.

* * *

Codici Istat:

01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili
----------------	---

CARNE AVICOLA

	investimenti ammissibili
3.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
4.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

CARNE DI STRUZZO

	investimenti ammissibili
4.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali (con particolare riferimento alla mortalità), al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
5.	gli investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e all'ammodernamento degli impianti;
6.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

UOVA

	investimenti ammissibili
3.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
4.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

* * *

Codici Istat:

02.01.1	Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi - la silvicoltura - l'utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di pozzi, legni squadriati, picchetti, traverse di binari o legna da ardere
02.01.2	Consorzi di forestazione e rimboschimento - l'arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e sentieri forestali
02.02	Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali - servizi connessi all'utilizzazione di aree forestali: trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale - servizi di protezione antincendio connessi alla silvicoltura

	investimenti ammissibili
5.	imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla crescita significativa del valore economico, ecologico o sociale;
6.	imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di

	<i>comuni o loro associazioni finalizzato alla ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e finalizzato all'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;</i>
7.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato all'impianto di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (In tal caso l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto);</i>
8.	<i>imboschimento di superfici agricole intrapreso da autorità pubbliche.</i>

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

01.11.3	<i>Coltivazione barbabietole da zucchero</i>
---------	--

Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Codici Istat:	
15.11.1	<i>Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse</i> - <i>la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli</i> - <i>la fusione di grassi commestibili di origine animale</i> - <i>la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne</i>
15.11.2	<i>Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione</i>
15.13	<i>Produzione di prodotti a base di carne</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di carne essiccata, salata o affumicata</i> - <i>la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne</i> - <i>la produzione di piatti di carne precotti</i>

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

	investimenti ammissibili
11.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);</i>
12.	<i>gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;</i>
13.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</i>
14.	<i>gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;</i>
15.	<i>gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.</i>
(*)	<i>non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; – la macellazione di volatili e di conigli – la preparazione di carne di volatili e di conigli – la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;
15.13	Produzione di prodotti a base di carne – la produzione di carne essiccata, salata o affumicata – la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne – la produzione di piatti di carne precotti

CARNE AVICOLA

investimenti ammissibili	
7.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
8.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
9.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

CARNE DI STRUZZO

investimenti ammissibili	
11.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
12.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);
13.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
14.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
15.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

* * *

Codici Istat:	
15.31	Lavorazione e conservazione delle patate – la produzione di patate surgelate precotte – la produzione di purè di patate disidratato – la produzione di snacks a base di patate – la fabbricazione di farina e fecola di patate – la sbucciatura industriale delle patate

investimenti ammissibili	
11.	gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
12.	gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
13.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
14.	gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
15.	gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.

* * *

Codici Istat:	
15.32	<i>Produzione di succhi di frutta ed ortaggi</i>
15.33	<i>Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.</i> - <i>la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi</i> - <i>la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta</i>

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
11.	<i>investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;</i>
12.	<i>investimenti mirati alla realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche;</i>
13.	<i>investimenti finalizzati all'adequamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;</i>
14.	<i>investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;</i>
15.	<i>investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.41.1	<i>Fabbricazione di olio d'oliva grezzo</i>
15.42.1	<i>Fabbricazione di olio d'oliva raffinato</i>

Investimenti ammissibili	
5.	<i>Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;</i>
6.	<i>Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.41.2	<i>Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco</i> - <i>la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi</i> - <i>la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio</i>

Investimenti ammissibili	
3.	<i>gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.51.1	<i>Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato</i> - <i>la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato</i> - <i>la produzione di yogurt</i>
15.51.2	<i>Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio
--	---

	Investimenti ammissibili
7.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
8.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
9.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.61.1	Molitura dei cereali: <ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie: <ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

CEREALI E RISI

	investimenti ammissibili
3.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

* * *

Codici Istat:	
15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari

FORAGGI E MANGIMI

	investimenti ammissibili
7.	gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
8.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
9.	gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

* * *

Codici Istat:	
15.89.3	<i>Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite</i>

UOVA

	investimenti ammissibili
5.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);</i>
6.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.91	<i>Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.</i>
15.92	<i>Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione</i>
15.93.1	<i>Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato</i>
15.93.2	<i>Fabbricazione di vini speciali</i>

	investimenti ammissibili
3.	<i>nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;</i>
2.	<i>nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.</i>

* * *

Codici Istat:	
16.00	<i>Industria del tabacco - la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottimento delle foglie del tabacco - la fabbricazione di prodotti a base di tabacco - la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.</i>

	investimenti ammissibili
5.	<i>investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;</i>
6.	<i>investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.</i>
	<i>Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva</i>

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	<i>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii e grassi animali non commestibili • l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	<i>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</i> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. • la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	<i>Fabbricazione di grassi animali raffinati</i>
15.43	<i>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di margarina • la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare) • la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	<i>Fabbricazione di prodotti amidacei</i> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granturco • la macinatura umida del granturco • la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio • la fabbricazione di glutine • la fabbricazione di tapioca
15.72	<i>Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici</i>
15.83	<i>Fabbricazione dello zucchero</i> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. - la raffinazione dello zucchero - la produzione di melassa
15.94	<i>Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta</i>
15.95	<i>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</i> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.
15.97	<i>Fabbricazione di malto.</i>